

NOTIZIARIO

n.

3

2024

DETRAIBILITÀ IVA PER LE FATTURE A CAVALLO D'ANNO

Delucidazioni su come operare in tale circostanza

TRASMISSIONE DATI SISTEMA TS 2° SEMESTRE 2023 ENTRO IL 31.01.2024

Analisi delle tempistiche e delle procedure da adottare

COMPENSAZIONI E NOVITÀ “LEGGE DI BILANCIO 2024”

Riepilogo delle regole di compensazione e analisi delle principali novità in vigore dal 2024

DETRAIBILITÀ IVA PER LE FATTURE A CAVALLO D'ANNO

A **fine anno** è necessario porre attenzione all'**individuazione** del **momento** in cui **può essere detratta l'IVA delle fatture emesse negli ultimi mesi**, ed in particolare alla **data di ricezione** della fattura da parte dell'**acquirente** o **committente**. Al fine di **individuare il momento** in cui è possibile **detrarre l'IVA** delle fatture datate 2023, è necessario **distinguere** tra:

- ◆ fatture 2023 **ricevute nel 2023**;
- ◆ fatture 2023 **ricevute nel 2024**.

Di seguito, chiariamo come operare in tale circostanza.


DETRAIBILITÀ IVA PER LE FATTURE A CAVALLO D'ANNO							
ESIGIBILITÀ DELL'IVA	<p>Sia secondo la normativa disposta a livello comunitario¹ che nazionale², il diritto alla detrazione dell'imposta è legato al concetto di esigibilità.</p> <p>Sul tema, l'agenzia delle Entrate³ ha avuto modo di chiarire che:</p> <p><i>"l'esigibilità dell'imposta, intesa come diritto dell'erario a percepire il tributo, viene solitamente fatta coincidere con gli eventi individuati da una specifica norma⁴, in tema di "effettuazione delle operazioni" che prevede che il momento di effettuazione delle operazioni sia diverso, a seconda che l'oggetto dell'operazione sia una cessione di beni ovvero una prestazione di servizi.</i></p>						
	MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI						
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">cessione di beni immobili</td> <td>stipula dell'atto, anche se con clausola di riserva della proprietà, o se si tratta di locazione con clausola di trasferimento vincolante per entrambe le parti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">cessione di beni mobili</td> <td>consegna o spedizione del bene, anche se con clausola di riserva della proprietà</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">prestazioni di servizi</td> <td>pagamento del corrispettivo</td> </tr> </tbody> </table>	cessione di beni immobili	stipula dell'atto, anche se con clausola di riserva della proprietà, o se si tratta di locazione con clausola di trasferimento vincolante per entrambe le parti	cessione di beni mobili	consegna o spedizione del bene, anche se con clausola di riserva della proprietà	prestazioni di servizi	pagamento del corrispettivo
	cessione di beni immobili	stipula dell'atto, anche se con clausola di riserva della proprietà, o se si tratta di locazione con clausola di trasferimento vincolante per entrambe le parti					
cessione di beni mobili	consegna o spedizione del bene, anche se con clausola di riserva della proprietà						
prestazioni di servizi	pagamento del corrispettivo						

¹ art. 167 della direttiva 2006/112/Ce.

² art. 19 e ss. del D.P.R. 633/1972.

³ con la [circolare n. 328 del 24.12.1997](#).

⁴ dall'articolo 6 del Dpr 633/1972.

	 <p>Per qualsiasi tipologia di operazione, se il corrispettivo viene pagato in tutto o in parte, ovvero se viene emessa fattura, si realizza il momento di effettuazione dell'operazione, limitatamente all'importo pagato o fatturato.</p>
<p>DETRAZIONE IVA</p>	<p>Come regola generale, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, ragion per cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il cedente/prestatore diviene debitore dell'imposta verso l'Erario, ◆ in capo al soggetto cessionario/committente sorge il diritto a detrarre l'imposta. <p>Tale diritto è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo⁵.</p> <p>In base a tale disposizione è possibile, almeno in via ordinaria, individuare un termine iniziale ed un termine finale per l'esercizio del diritto alla detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ termine iniziale: il momento della esigibilità dell'imposta; ◆ termine finale: entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui il diritto è sorto⁶.
<p>REGISTRAZIONE DELLE FATTURE</p>	<p>Il diritto a detrarre l'IVA⁷ è esercitabile, nell'ambito della liquidazione periodica⁸, solo con l'annotazione della relativa fattura nel registro acquisti.</p> <p>L'annotazione della fattura sul registro acquisti⁹, in generale, può essere eseguita entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, partecipando, comunque, alla liquidazione IVA del periodo precedente.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Esempio</p> <p>Una fattura immediata datata 13.11 (momento di effettuazione dell'operazione) è ricevuta il 14.11: l'IVA è detraibile nella liquidazione di novembre, qualora sia registrata entro il 15.12</p> </div>


⁵ comma 1 ultimo periodo dell'articolo 19 Dpr 633/1972.

⁶ ossia il momento di esigibilità ex art. 6.

⁷ come disciplinato dall'art. 25, comma 1 del D.P.R. 633/1972.

⁸ art. 1, comma 1 del D.P.R. 100/1998.

⁹ in seguito a quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 119/2018.

	<p>Esempio</p> <p>Per una fattura datata 21.07 e ricevuta il 03.08, l'IVA è detraibile già a partire dal mese di luglio, se registrata entro il 15.08. Naturalmente, è sempre possibile effettuare la registrazione della fattura nel mese di agosto con detrazione nel mese di agosto senza avvalersi della facoltà di anticipare la detrazione oppure provvedere alla registrazione e detrazione nei mesi successivi (entro la dichiarazione IVA annuale)</p>		
<p>FATTURE DI FINE ANNO</p>	<p>Regola diversa, invece, per le fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente, per le quali la fattura è stata ricevuta l'anno successivo c.d. "a cavallo d'anno".</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il momento da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione, deve essere individuato nel momento in cui, in capo al cessionario/committente, si verifica la duplice condizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sostanziale, di avvenuta esigibilità dell'imposta; ◆ formale, relativa al possesso di una valida fattura (redatta secondo norma). <p>Sempre l'Agenzia delle Entrate ha, poi, puntualizzato che il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell'anno in cui il soggetto passivo viene in possesso del documento contabile e annota il medesimo in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre di competenza.</p> <p> Si ricorda, inoltre, che la detrazione relativa alle fatture ricevute nell'anno precedente prevede la registrazione su apposito registro sezionale del registro degli acquisti.</p> <table border="1" data-bbox="450 1473 1417 1760"> <thead> <tr> <th data-bbox="450 1473 1417 1527">FATTURE 2023 RICEVUTE NEL 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="450 1527 1417 1760"> <p>Se la fattura datata 2023 è stata ricevuta entro il 31.12.2023, l'imposta può essere detratta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nella liquidazione del mese di dicembre o quarto trimestre 2023, previa annotazione nel registro degli acquisti (tale fattura va ricompresa nella LIPE del quarto trimestre), </td> </tr> </tbody> </table>	FATTURE 2023 RICEVUTE NEL 2023	<p>Se la fattura datata 2023 è stata ricevuta entro il 31.12.2023, l'imposta può essere detratta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nella liquidazione del mese di dicembre o quarto trimestre 2023, previa annotazione nel registro degli acquisti (tale fattura va ricompresa nella LIPE del quarto trimestre),
FATTURE 2023 RICEVUTE NEL 2023			
<p>Se la fattura datata 2023 è stata ricevuta entro il 31.12.2023, l'imposta può essere detratta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nella liquidazione del mese di dicembre o quarto trimestre 2023, previa annotazione nel registro degli acquisti (tale fattura va ricompresa nella LIPE del quarto trimestre), 			

- ◆ nell'ambito della dichiarazione IVA relativa al 2023 (modello IVA 2024), annotando la fattura entro il 30.04.2024 in un apposito sezionale del registro acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2023.

FATTURE 2023 RICEVUTE NEL 2024

Se la fattura datata dicembre 2023 è acquisita dall'acquirente o committente a gennaio 2024, l'imposta può essere detratta:

- ◆ nella liquidazione del mese di gennaio o primo trimestre (rispettivamente, entro il 16.02.2024 e 16.05.2024) o dei mesi o trimestri successivi, previa annotazione nel registro degli acquisti,
- ◆ da ultimo nell'ambito della dichiarazione IVA relativa al 2024 (modello IVA 2025). In tal caso, la fattura va annotata entro il 30.04.2025 in un'apposita sezione del registro IVA acquisti delle fatture ricevute nel 2024.



Tale situazione si riscontra:

- ◆ per le fatture datate 2023, emesse (inviate a Sdl) entro il 31.12.2023 e ricevute dall'1.1.2024;
- ◆ per le fatture datate 2023 ed emesse (inviate a Sdl) nei primi giorni del 2024 (entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione o entro il giorno 15 del mese successivo).

Per quanto riguarda il momento in cui la fattura si considera ricevuta, l'Agenzia delle Entrate¹⁰ aveva precisato che:

- ◆ se **il Sistema di Interscambio Sdl riesce a consegnare la fattura** al destinatario, **la data di ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario**, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi;
- ◆ **qualora il Sistema di Interscambio, per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di presa visione o di scarico del file fattura è quella a partire dalla quale l'IVA diventa detraibile.**

¹⁰ con la [FAQ n. 129 del 19.07.2019](#).

	 <p>In sostanza, la data di ricezione è sempre certificata dall'esito di ricezione dello SDI.</p> <p>Nulla cambia nel caso in cui il fornitore si sia avvalso della fattura differita: in particolare, ove questi emetta la fattura in via “anticipata” entro fine 2023 (con elaborazione dello SDI entro il 31.12.2023) permette al cliente di detrarre nel mese di dicembre – previa annotazione sugli acquisti.</p> <p>Se, invece, la fattura viene emessa ordinariamente entro il 15.01.2024, obbliga il cliente a detrarre su gennaio 2024 – previa annotazione.</p> <p>In ogni caso, l'IVA rimane a debito per il fornitore su dicembre (data dei DDT).</p>
<p>CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA E OPZIONE PER LA TENUTA DEI SOLI REGISTRI IVA CON PRESUNZIONE DI INCASSO/PAGAMENTO</p>	<p>Con l'istituzione del regime di contabilità semplificato per cassa, per il contribuente è prevista¹¹ la possibilità di optare per tenere i registri IVA senza effettuare le annotazioni relative agli incassi/pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.</p>  <p>In tal caso, opera la presunzione in base alla quale la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso/pagamento.</p> <p>Quanto esposto in precedenza relativo alle modalità di registrazione/detrazione IVA delle fatture di acquisto, influenza anche la determinazione del reddito per tali contribuenti.</p> <p>Al riguardo l'Agenzia delle Entrate¹² ha chiarito che risultano deducibili i costi relativi alle fatture ricevute e registrate entro il 31.12, considerando che il momento di ricezione della fattura elettronica è attestato inequivocabilmente dallo Sdi. In questo modo, per le fatture datate 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ricevute nel 2023 ma registrate nel 2024; ◆ ricevute e registrate nel 2024; <p>il costo è deducibile nel 2024.</p>

¹¹ il comma 5 dell'art. 18 del D.P.R. 600/1973.

¹² nel corso di Telefisco 2019.

TRASMISSIONE DATI SISTEMA TS 2° SEMESTRE 2023 ENTRO IL 31.01.2024

Entro il prossimo **31.01.2024**, i **soggetti esercenti prestazioni sanitarie** dovranno trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati di tali spese effettuate dai contribuenti nel semestre **01.07.2023 – 31.12.2023**. Il c.d. “**Dlgs Semplificazioni**”¹³ **sopprime l'obbligo mensile** d'invio dei dati, precedentemente previsto dal 2024, e mette **a regime l'invio semestrale**.

La comunicazione entro il 31.01.2024, da quest'anno, dovrà essere effettuata anche dagli **infermieri pediatrici**, i quali sono tenuti all'**adempimento** per la **prima volta**, e dovranno **trasmettere** entro tale data **tutte le spese** dell'intero **anno 2023**.

TRASMISSIONE DATI SISTEMA TS 2° SEMESTRE 2023 ENTRO IL 31.01.2024	
PREMESSA	<p>I soggetti che erogano prestazioni sanitarie sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i relativi dati per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>L'obbligo di invio fa parte di un processo che parte da quando il cittadino sostiene una spesa sanitaria e riceve, a giustificazione di tale spesa, un documento fiscale quale ricevuta, fattura o scontrino. I passaggi successivi sono i seguenti:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>l'erogatore del servizio sanitario è tenuto ad inviare al sistema TS le informazioni relative a tale spesa</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>il sistema TS raccoglie tutti i dati ricevuti dai prestatori di servizio sanitario e invia all'Agenzia delle Entrate, per ogni cittadino, le somme suddivise per tipologia di spesa.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del cittadino i dati ricevuti nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi recante l'importo delle spese sanitarie sostenute ai fini della detrazione Irpef</p> </div>
TERMINE PER L'INVIO	<p>Per le spese sanitarie 2023, l'invio dei dati al STS dovrà essere effettuato con periodicità semestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ entro il 02.10.2023 (il 30.09.2023 cadeva di sabato) per le spese del primo semestre 2023;

¹³ Decreto Semplificazioni adempimenti tributari, art. 12. D.lgs. n.1/2024.

	<p>◆ entro il 31.01.2024 per le spese del secondo semestre 2023 (le variazioni entro il giorno 07/02/2024).</p> <p>Come anticipato in premessa, con la recente modifica apportata dall'art. 12 del Dlgs semplificazioni adempimenti tributari¹⁴, al fine di recepire le istanze delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, degli operatori e degli intermediari, è stato disposto che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 1° gennaio 2024 dovranno provvedere alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>Viene, di fatto, eliminato l'obbligo di invio entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.</p>											
<p>SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO</p>	<p>I soggetti obbligati alla trasmissione dei dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilati sono:</p> <table border="1" data-bbox="421 1162 1431 1807"> <tr><td>medici e odontoiatri</td></tr> <tr><td>farmacie</td></tr> <tr><td>ASL</td></tr> <tr><td>aziende ospedaliere</td></tr> <tr><td>istituti di ricovero e cura a carattere scientifico</td></tr> <tr><td>policlinici universitari</td></tr> <tr><td>presidi di specialistica ambulatoriale</td></tr> <tr><td>strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa</td></tr> <tr><td>altri presidi e strutture autorizzate ed accreditate all'erogazione di servizi sanitari</td></tr> <tr><td>strutture sanitarie autorizzate non accreditate</td></tr> <tr><td>parafarmacie</td></tr> </table>	medici e odontoiatri	farmacie	ASL	aziende ospedaliere	istituti di ricovero e cura a carattere scientifico	policlinici universitari	presidi di specialistica ambulatoriale	strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa	altri presidi e strutture autorizzate ed accreditate all'erogazione di servizi sanitari	strutture sanitarie autorizzate non accreditate	parafarmacie
medici e odontoiatri												
farmacie												
ASL												
aziende ospedaliere												
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico												
policlinici universitari												
presidi di specialistica ambulatoriale												
strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa												
altri presidi e strutture autorizzate ed accreditate all'erogazione di servizi sanitari												
strutture sanitarie autorizzate non accreditate												
parafarmacie												

¹⁴ [Dlgs semplificazioni adempimenti tributari](#), di attuazione della Riforma fiscale ([Legge n. 111 del 09.08.2023](#))

psicologi
infermieri
ostetriche
tecnici sanitari di radiologia medica
ottici
veterinari
iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico
iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista
iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista
iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico
iscritti all'Albo della professione sanitaria di dietista
iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia
iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
iscritti all'Albo della professione sanitaria di igienista dentale
iscritti all'Albo della professione sanitaria di fisioterapista
iscritti all'Albo della professione sanitaria di logopedista
iscritti all'Albo della professione sanitaria di podologo
iscritti all'Albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia
iscritti all'Albo della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica
iscritti all'Albo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale
iscritti all'Albo della professione sanitaria di educatore professionale
iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
iscritti all'Albo della professione sanitaria di assistente sanitario

	iscritti all'Albo dei biologi		
	<p>L'obbligo di invio telematico al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, è stato esteso¹⁵ ai soggetti iscritti ai seguenti elenchi speciali a esaurimento¹⁶:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ elenchi speciali per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ tecnico sanitario di laboratorio biomedico; ✓ tecnico audiometrista; ✓ tecnico audioprotesista; ✓ tecnico ortopedico; ✓ dietista; ✓ tecnico di neurofisiopatologia; ✓ tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; ✓ igienista dentale; ✓ fisioterapista; ✓ logopedista; ✓ podologo; ✓ ortottista e assistente di oftalmologia; ✓ terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; ✓ tecnico della riabilitazione psichiatrica; ✓ terapeuta occupazionale; ✓ educatore professionale; ✓ tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; ◆ elenco speciale dei massofisioterapisti, il cui titolo è stato conseguito ai sensi della Legge 403/1971. 		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SOGGETTI</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">OBBLIGO DI INVIO</td> </tr> </table>	SOGGETTI	OBBLIGO DI INVIO
SOGGETTI	OBBLIGO DI INVIO		

¹⁵ Con il [D.M. 16.07.2021](#) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 03.08.2021.

¹⁶ istituiti con il [Decreto del Ministro della Salute del 09.08.2019](#). Si tratta dei soggetti che, a seguito del riordino della disciplina delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, prevista dall'art. 4 della Legge 3/2018, non avevano i requisiti previsti per iscriversi nei nuovi Albi (ad esempio possesso di una laurea abilitante), ma svolgendo già l'attività in base a un precedente titolo idoneo, in via transitoria sono stati iscritti negli elenchi speciali a esaurimento.

professionisti (ad esempio fisioterapisti e podologi) iscritti all'Albo	decorso dal 01.01.2019 ¹⁷
soggetti iscritti nei suddetti elenchi speciali	spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 01.01.2021 ¹⁸

I soggetti che esercitano l'attività – anche non prevalente – identificata dal codice Ateco 47.78.20, **corrispondente al commercio al dettaglio di materiale per officina e fotografia**, sono tenuti ad inviare al STS i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche "privati"¹⁹. A tal fine il STS acquisisce dall'Agenzia delle Entrate i soggetti che risultano avere il predetto codice attività in Anagrafe Tributaria.



Per gli **infermieri pediatrici** con profilo professionale individuato dal decreto ministeriale n. 70/1997, iscritti nell'omonimo Albo nato dal riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie²⁰, l'obbligo decorre **dal 01.01.2023** ma la comunicazione di **tutte le spese 2023** dovrà essere effettuata **entro il 31.01.2024**.



Si segnala, inoltre, che con riguardo alle **spese veterinarie** si pone la **questione**²¹ circa il **possibile invio** dei dati **entro il 16 marzo** (2024 con riferimento alle spese del secondo semestre 2023). Ciò, peraltro, **in linea** con quanto riportato sul **sito del Sistema Tessera Sanitaria** nel "[Calendario termini per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie per l'anno 2023](#)"²². Ad oggi, considerata la **manca**za di **ulteriori chiarimenti ufficiali** sul punto, si **consiglia**, in ogni caso, l'**invio** delle **spese entro il 31 gennaio anche per i veterinari**. Per i **Veterinari** la scadenza annuale degli invii è il 16 marzo 2024.

¹⁷ ai sensi del D.M. 22.11.2019.

¹⁸ sino a esaurimento ex D.M. 16.07.2021.

¹⁹ Stabilito dal MEF [D.M. 28.11.2022](#) pubblicato sulla G.U. 287 del 09.12.2022.

²⁰ art. 4 della Legge 3/2018.

²¹ nata in seguito a quanto riportato dall'art. 16-bis del D.L. 124/2019, che ha stabilito la proroga generalizzata al 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, con riguardo alle scadenze previste al 28 febbraio (sempre dell'anno successivo a quello oggetto della comunicazione) per la trasmissione dei dati relativi agli oneri e spese sanitarie. Nello specifico, era stato l'art. 7, comma 3-bis del D.L. 244/2016 a spostare al 28 febbraio dell'anno successivo il termine per la comunicazione a carico dei veterinari.

²² si veda quanto riportato sull'apposito sito nella sezione "Normativa" delle "Spese sanitarie" [Sistema Tessera Sanitaria - Normativa \(finanze.it\)](#).

**MODALITÀ DI
COMUNICAZIONE**

Per effettuare l'invio dei dati è necessario che il soggetto sia in possesso delle **credenziali di accesso al [Sistema TS](#)**.

Scarica il [Manuale sulle modalità di accesso Operatore del portale Sistema TS](#).

Il soggetto obbligato può provvedere:

- ◆ direttamente all'invio;
- ◆ delegare un soggetto terzo (associazione di categoria/soggetto abilitato all'invio telematico) che, a tal fine, deve possedere la specifica abilitazione ottenuta attraverso la funzione "Gestione deleghe" presente nell'area riservata del sito Internet del STS.

I **dati da inviare riguardano** le ricevute fiscali/scontrini/fatture relativi a spese sanitarie:

- ◆ **sostenute dalle persone fisiche e loro familiari** a carico (inclusi relativi rimborsi erogati);
- ◆ **escluse quelle sostenute da soggetti passivi Iva**, essendo l'adempimento finalizzato alla predisposizione del 730 precompilato.

I dati da trasmettere **sono sostanzialmente**:

- ◆ quelli relativi alle spese sanitarie, così come riportate sul documento fiscale (quindi, codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso; data del documento fiscale che attesta la spesa; tipologia della spesa; importo della spesa);
- ◆ quelli relativi agli eventuali rimborsi effettuati per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

I **dati** vengono così **inseriti**:

Inserimento spese sanitarie

Dati erogatore

Erogatore:
Nome - Cognome:

Documento di spesa

Partita IVA erogatore

Data emissione

Dispositivo

Numero documento

Pagamento Anticipato

Data pagamento (formato GG/MM/AAAA)

Codice fiscale assistito

Pagamento Tracciato


Tipo documento*

Opposizione*

*ATTENZIONE: La compilazione del campo Tipo documento (ed eventualmente del campo Opposizione) è relativa ai soli documenti con data pagamento superiore o uguale al 01/01/2021.

Una volta inseriti i dati della spesa, queste sono le **specifiche richieste**:

	<div data-bbox="507 416 1347 815"> <p>Dettaglio di spesa</p> <p>Tipo spesa <input type="text" value="Selezionare una voce"/></p> <p>Importo <input type="text" value="Selezionare una voce"/></p> <p>Aliquota IVA <input checked="" type="radio"/> AA - Altre spese</p> <p>Aliquota IVA <input type="radio"/> IC - Chirurgia estetica</p> <p>Aliquota IVA <input type="radio"/> SR - Visita o intervento di specialistica</p> <p>Natura IVA <input type="radio"/> SR - Visita in intramoenia</p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Aggiungi"/></p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="Indietro"/> <input type="button" value="Avanti"/></p> </div> <div data-bbox="485 878 1398 1211"> <p>Legenda</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipologia</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IC</td> <td>Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero</td> </tr> <tr> <td>AA</td> <td>Altre spese</td> </tr> <tr> <td>SR</td> <td>Visita in intramoenia</td> </tr> <tr> <td>SR</td> <td>Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica. Ricoveri ospedalieri al netto del comfort. Certificazione</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Tipologia	Descrizione	IC	Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero	AA	Altre spese	SR	Visita in intramoenia	SR	Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica. Ricoveri ospedalieri al netto del comfort. Certificazione
Tipologia	Descrizione										
IC	Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero										
AA	Altre spese										
SR	Visita in intramoenia										
SR	Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica. Ricoveri ospedalieri al netto del comfort. Certificazione										
<p>DETERMINA DEL PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA</p>	<p>Per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si deve fare riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale, seguendo, così, la logica di cassa.</p> <p>Di conseguenza, avremo che per una fattura:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ emessa il 29.06.2023, ◆ pagata nel mese di luglio 2023, <p>i dati relativi dovranno essere inviati entro il 31.01.2024 (termine di invio dei dati del secondo semestre).</p>										
<p>SANZIONI</p>	<p>In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al STS si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000.</p> <p>In caso di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi:</p>										

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ alla scadenza; ◆ alla segnalazione dell'Agenzia delle Entrate. <p> Infine, se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a 1/3, con un massimo di euro 20.000.</p>
<p>OPPOSIZIONE UTILIZZO DATI SISTEMA TS</p>	<p>Per quanto riguarda l'utilizzo dei dati, ricordiamo che è sempre possibile, da parte del contribuente, comunicare il proprio rifiuto all'utilizzo dei dati delle spese mediche sostenute per l'elaborazione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Per le spese sostenute nel 2023 è possibile opporci al loro utilizzo secondo le due seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dal 9 febbraio 2024 all'8 marzo 2024, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. Con questa modalità, è possibile consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata; ◆ dal 1° ottobre 2023 al 31 gennaio 2024, comunicando direttamente all'Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza, utilizzando l'apposito modello anche in versione editabile. In questo caso la comunicazione può essere effettuata: <ul style="list-style-type: none"> ✓ inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it ✓ telefonando – a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall'estero) <p>In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità.</p> <p>Se si utilizza la e-mail o il telefono, è possibile comunicare l'opposizione all'utilizzo dei dati sanitari anche in forma libera (cioè, non utilizzando il modello),</p>

	<p>indicando le medesime informazioni richieste dal modello, il tipo di documento di identità, numero e scadenza.</p> <p>Nel caso di scontrino parlante, l'opposizione può essere effettuata anche non comunicando il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria.</p> <p>È comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.</p>
<p>DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA SOGGETTI STS</p>	<p>È utile segnalare²³, che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), non devono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.</p> <p>A seguito delle ripetute proroghe susseguitesesi nel corso degli anni, tale esenzione dall'obbligo di emissione della fattura elettronica è risultata applicabile per il 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.</p> <p>Il recente decreto Milleproroghe²⁴ ha esteso il divieto di emissione della fattura elettronica al 2024, con riferimento a tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche²⁵.</p>


²³ in base all'art. 10-bis del D.L. 119/2018.

²⁴ il D.L. 215/2023, c.d. "Milleproroghe" intervenendo sul citato art. 10-bis.

²⁵ con l'art. 9-bis, comma 2 del D.L. 135/2018.

COMPENSAZIONI E NOVITÀ “LEGGE DI BILANCIO 2024”

Al fine di **prevenire condotte illecite** la “Legge di Bilancio 2024”²⁶ ha introdotto un’**ulteriore stretta** alle **compensazioni effettuate tramite modello F24**. Di seguito, un breve riepilogo delle regole di compensazione in essere ante modifiche introdotte dalla “Legge di Bilancio 2024” ed un’analisi delle **novità in vigore dal 2024**, alcune delle quali **entreranno in vigore dal 01.07.2024**.

COMPENSAZIONI E NOVITÀ “LEGGE DI BILANCIO 2024”	
SITUAZIONE ATTUALE	<p>Da tempo è stata attuata una stretta alle compensazioni fiscali; infatti, sono stati introdotti²⁷ alcuni controlli in merito alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d'imposta utilizzati in compensazione.</p> <p>In particolare:</p>
	<p>1) è stato esteso ai crediti utilizzati in compensazione, relativo a un certo periodo d'imposta (anno di riferimento)²⁸, tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito.</p>
	<p>2) è stata ampliato il novero delle compensazioni di crediti d'imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Più precisamente, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA</p>
	<p> Si precisa che – come avveniva in precedenza – il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito stesso.</p>

²⁶ art. 1, commi 94-98 della Legge 213/2023.

²⁷ l'art. 3, commi da 1 a 3 del D.L. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge 157/2019.

²⁸ anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti.

**NOVITA' IN
VIGORE DAL
01.07.2024**

La **“Legge di Bilancio 2024”²⁹** amplia ulteriormente le fattispecie che richiedono l'utilizzo **obbligatorio dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate³⁰**.

In particolare, viene stabilito l'**obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** (Entratel/Fisconline), anche nel caso in cui, **i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti dell'INPS e dell'INAIL**, vengano utilizzati in compensazione orizzontale tramite delega di pagamento³¹.

Si evidenzia che il modello F24 **può essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate:**

- ◆ **direttamente dal contribuente** o dal sostituto d'imposta, **utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online”;**
- ◆ avvalendosi di un **intermediario abilitato³²**.

L'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate **non sussiste**, qualora l'esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una **mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo**, dal debito d'imposta pagato nello stesso modello F24.

Inoltre,³³ **per i contribuenti che abbiano:**

- ◆ **iscrizioni a ruolo per imposte erariali** e relativi accessori,
- ◆ **accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000,**

per i quali i **termini di pagamento siano scaduti** e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è **esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione c.d. “orizzontale”³⁴**.

²⁹ comma 94 dell'art. 1.

³⁰ modifiche apportate all'art. 37, comma 49-bis del D.L. 223/2006.

³¹ art. 17 del D.lgs. 241/1997.

³² di cui all'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998.

³³ in deroga all'art. 8, comma 1 della Legge 212/2000.

³⁴ di cui all'art. 17 del D.lgs. 241/1997.

La previsione di cui sopra, cessa di applicarsi **a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate**³⁵.

A tal fine valgono le **attività di controllo preventive previste** dalla norma³⁶, di seguito richiamate:

- ◆ l'Agenzia delle entrate può **sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento** di cui agli artt. 17 e ss. del D.lgs. 241/1997, contenenti **compensazioni che presentano profili di rischio**, al fine del controllo dell'utilizzo del credito;
- ◆ se all'esito del controllo, il credito risulta **correttamente utilizzato**, o risultano decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e **i versamenti, in essa contenuti, sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione**. Diversamente, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni **si considerano non effettuati**.



In questo ultimo caso, la **struttura di gestione dei versamenti unificati** non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e **non effettua** le relative **regolazioni contabili**.

Qualora in esito all'attività di controllo, i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate si rivelino in **tutto** o in **parte non utilizzabili in compensazione**, l'Agenzia delle entrate **comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la stessa**³⁷.


Qualora a **seguito** della **comunicazione** il contribuente, **entro i 30 giorni successivi** al ricevimento della stessa, rilevi eventuali **elementi non considerati** o **valutati erroneamente**, può **fornire i chiarimenti** necessari all'Agenzia delle entrate.

Infine, in tema di **riduzione dei costi di riscossione fiscale**, viene stabilito che i versamenti vanno effettuati "esclusivamente mediante i servizi telematici messi

³⁵ art. 37, nuovo comma 49-quinquies del D.L. 223/2006

³⁶ dai commi 49-ter e 49-quater D.L. 223/2006.

³⁷ con comunicazione da inviare al contribuente è applicata la sanzione di cui all'art. 15, comma 2-ter del D.Lgs 471/1997.

	<p>a disposizione dall' Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni"^{38 39}.</p> <p> In ogni caso, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, deve essere presentato, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell' Agenzia delle Entrate, il modello F24 "a saldo zero", cioè quello in cui l'importo complessivo dei crediti compensati è pari all'importo complessivo dei debiti pagati e, dunque, il saldo finale, dato dalla differenza di tali importi, è zero⁴⁰.</p> <p>Tuttavia, la presentazione del modello F24 (con saldo positivo) tramite internet banking è ancora ammessa, in caso di utilizzo di crediti d'imposta (diversi dai precedenti) fruibili in compensazione, esclusivamente presso gli agenti della riscossione. Quest'ultima ipotesi, per lo più residuale, dal 01.07.2024 non sarà più prevista in quanto tutte le compensazioni (anche se diverse da quelle a zero), dovranno passare dai canali telematici dell' Agenzia delle entrate.</p>
<p>ALTRE NOVITA' IN MATERIA DI COMPENSAZIONI</p>	<p>Al fine di effettuare controlli preventivi automatizzati sui crediti utilizzati in compensazione, già in fase di elaborazione dei modelli F24, allo scopo di contrastare l'utilizzo di crediti inesistenti, la Legge di bilancio 2024⁴¹ prevede che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dai datori di lavoro non agricoli, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge, o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;

³⁸ Modificato, quindi, l'art. 11, comma 2 D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 89/2014 (in G.U. n. 143 del 23.06.2014).

³⁹ Si ricorda che coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive, all'IRAP, i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, sono già tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall' Agenzia delle Entrate, art. 37, comma 49-bis del D.L. 223/2006 e risoluzione n. 110/E/2019.

⁴⁰ art. 11, comma 2, lettera a) del D.L. 66/2014.

⁴¹ il comma 97.

- ◆ dai **datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola**, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- ◆ dai **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani** ed esercenti **attività commerciali** e dai **liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS⁴²**, a decorrere **dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge**.

Resta **impregiudicata** la **verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato**.



Sono **escluse** dalle compensazioni le **aziende committenti** per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l'INPS.

La compensazione dei crediti, di qualsiasi importo, per premi e accessori maturati **nei confronti dell'INAIL** può essere effettuata **a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto**.

Infine, la **facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti è esclusa**:

- ◆ **per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA,**
- ◆ **per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d'ufficio della partita IVA correlata a profili di rischio, relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie.**



Si rinvia a **successivi provvedimenti**, adottati **d'intesa dai direttori dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e dell'INAIL**, la **definizione della decorrenza dell'efficacia**, anche progressiva, delle disposizioni in esame, così come delle **relative modalità di attuazione**.

Giuseppe Iannibelli

⁴² di cui all'art. 2, comma 26 della Legge 335/1995.